

Questo saggio intende presentare i primi risultati relativi allo studio delle espressioni legate all'apprezzamento estetico dei luoghi urbani contenute nella documentazione medievale pisana dei secoli XII-XV. E' emerso come nel contesto pisano le fonti normative e la letteratura coeva, prodotto della percezione da parte del potere istituzionalizzato e della cittadinanza, siano particolarmente ricche di rimandi e citazioni sull'utilità e sulla bellezza della città. Dalle fonti documentarie pervenute emerge un'idea di grandiosità diffusa della città e della sua potenza¹ che non manca di riflettersi sulla sua immagine, rimandandone una percezione di bellezza urbana².

Tra i documenti che conservano memoria della percezione di tale bellezza, colpisce la quantità di descrizioni cittadine da cui trapela lo sguardo di ammirazione dei forestieri che passarono per Pisa al tempo della Repubblica. Tali resoconti costituiscono noti testi letterari sull'immagine di Pisa nel Medioevo ed evidenziano come allora la descrizione fosse contraddistinta dallo stupore tipico dell'uomo medievale di fronte alla bellezza³, in particolare per le fonti arabe, più sensibili all'apprezzamento della realtà visibile⁴: già a metà del XII sec. il cartografo Idrisi ne citava accanto agli alti fertilizzi, alle fertili terre, alle acque copiose, meravigliosi monumenti⁵, nel racconto di Goro Dati la città ha bellissime vie, e diritte, e fornite di bellissime case alte e magne⁶, per Petrarca Pisa è di forma elegante e decorosa⁷, Marco Rustici scrive della città che mai per una via non si vide la più bella del mondo⁸.

All'immagine della città come specchio della riflessione civica sul bello contribuiscono in primo luogo le attività della cittadinanza e del potere costituito⁹, come evidenziano le fonti cittadine per eccellenza, le cronache e gli statuti¹⁰: le espressioni prodotte per qualificare la città, anche nei casi in cui si presentano in forma indiretta, fanno riferimento a valori visibili di natura paesaggistica, urbanistica e architettonica nei

¹ Cfr. G. SCALIA, "Romanitas" pisana tra XI e XII secolo. Le iscrizioni romane del duomo e la statua del console Rodolfo, «Studi Medievali» XIII (1972), 2, pp. 791-843.

² Per un esempio illustre cfr. la consacrazione del tempio civile di S. Sisto nell'anonimo *Carmen in victoriam Pisanorum* in F. BONAINI, *Statuti inediti della città di Pisa*, Firenze, Vieuiseux 1854-1870, I, 345-347; II, 269-270 e G. SCALIA, *Il carne pisano sull'impresa contro i Saraceni del 1087*, «Studi di filologia romanza in onore di Silvio Pellegrini», 1971, pp. 565-627.

³ Per la meraviglia e il decoro tipici registri dell'estetica medievale urbana cfr. F. FINOTTO, *La città chiusa: storia delle teorie urbanistiche dal Medioevo al Settecento*, Venezia, Marsilio 1992, p. 62, p. 111.

⁴ E. GUIDONI, *Pulchritudo civitatis: statuti e fonti non statutarie a confronto in Stadtrecht und Stadtgestaltung im Italien des Mittelalters und der Renaissance*, Tübingen, 2004 p. 72.

⁵ IDRISI, *L' Italia descritta nel "Libro del re Ruggero"*, testo arabo pubblicato con versione e note da M. Amari e C. Schiaparelli, Roma, Coi tipi del Salviucci 1883, p. 85.

⁶ G. DATI, *Istoria di Firenze di Goro Dati dall'anno MCCCLXXX all'anno MCCCCV*, In Firenze, Nella stamperia di Giuseppe Manni 1735, pp. 100-101. Per il concetto di bellezza mai disgiunto da aggettivi come grande, onorevole, ecc. cfr. GUIDONI E., *Pulchritudo civitatis: statuti e fonti non statutarie a confronto in Stadtrecht und Stadtgestaltung im Italien des Mittelalters und der Renaissance*, Tübingen 2004, pp. 71-81; p. 75; vedi anche la descrizione della torre del Porto Pisano riportata nella Cronaca di Ranieri Sardo: «[...]Nell'anni Domini 1165 si fu facta la sichonda torre di Porto pisano maggiore et bella», RANIERI SARDO, *Cronaca di Pisa (fino al 1422)* a cura di O. Banti, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo 1963, p. 33.

⁷ F. PETRARCA, *Itinerario in Terra Santa: 1358*, a cura di F. Lo Monaco, Bergamo, P. Lubrina 1990, pp. 48-51.

⁸ Codice Rustici, manoscritto conservato presso il Seminario di Cestello, Firenze, anni '40 del Quattrocento.

⁹ Secondo Piccinato allora «il senso estetico non veniva regolato dal di fuori, da regole e da programmi di grandi artisti isolati, ma era sentito universalmente nello spirito di tutti i cittadini dal quale scaturiva» in L. PICCINATO, *Urbanistica medievale*, Bari, Dedalo libri 1978, p. 59.

¹⁰ R. DONDARINI, *Lo statuto comunale come strumento di trasmissione dell'immagine politica ed etica della città* in F. BOCCHI, R. SMURRA, *Imago urbis: l'immagine della città nella storia d'Italia*, atti del convegno internazionale, Bologna, 5-7 settembre 2001, Roma, Viella 2003, pp. 271-284.

quali si identificavano gli abitanti. I luoghi urbani descritti nella citato Codice Magliabechiano XXV 491 della prima metà del XV sec. indicano quali fossero i punti della città sentiti allora come riferimento per la collettività¹¹, quei luoghi cioè che erano stati oggetto dal XII sec. dell’iniziativa del potere comunale, che si faceva carico della loro manutenzione: all’interno delle leggi consuetudinarie pisane risalenti alla prima metà del XII sec. è possibile rintracciare la volontà da parte del Comune di occuparsi, insieme a questioni di sicurezza (relativamente a pericoli di inondazione) dell’aspetto esteriore della città «nec minuatur aspectus pulcherrimus civitatis¹²» e di preservarne la fisionomia, come accade per la sistemazione della Piazza delle Sette Vie descritta nel Ms. 338, per i quali l’anonimo autore della cronaca indica il proposito perseguito con l’espressione «per ben guardare la città»¹³.

A Pisa infatti, in seguito allo stabile inserimento delle risorse pubbliche nel patrimonio comunale nel corso del XII sec., viene assicurata un’estesa gamma di servizi per garantire alla collettività lo sfruttamento e insieme la tutela della cosa pubblica, al sicuro da situazioni come l’“abusivissimo edilizio”, il degrado e il deperimento della proprietà collettiva¹⁴: inizialmente, come si verifica in altre città, gli interventi sulla città seguono canoni strettamente legati all’utilità¹⁵ e al buongoverno, tramite interventi di ordine e razionalizzazione¹⁶, per perseguire una bellezza intesa non solo come controllo totale della forma urbana e dei tracciati viari, ma anche come declinazione di una serie di virtù civiche come la fortezza, la pulizia, sanità, e quindi il benessere, la prosperità, il decoro¹⁷.

Sono frutto di questa politica di funzionalità della città le norme che regolamentano il decoro degli spazi pubblici come i ponti, i lungarni, la piazza del duomo, ecc., sottoposti all’azione capillare della normativa comunale. Secondo il *Breve Communis* del 1287 i ponti avevano un particolare valore civico che vietava le esecuzioni penali, le condanne e le offese su di essi e nelle vicinanze¹⁸; per altri luoghi pubblici come i lungarni era prevista una soglia massima di ingombro e la relativa manutenzione a carico del Comune¹⁹, così come per le bancarelle²⁰ e il suolo pubblico²¹; ancora al Comune spettava la conservazione dell’igiene

¹¹ I. B. SUPINO, *Arte pisana*, Firenze, F.lli Alinari 1904, pp. 301-314.

¹² *Constitutum Usus* in BONAINI, *cit.*, II, 955.

¹³ C. IANNELLA, *Cronica di Pisa dal ms. Roncioni 338 dell'Archivio di Stato di Pisa*, Roma, nella sede dell'Istituto 2005, p. 104: «E lo conte Fazio, per ben guardare la città, fecie fare molti edifici e fecie acrescierre la piassa delli Ansiani», dove *guardare* è usato nel senso di sorvegliare affinché una cosa si conservi, quindi non come sorveglianza a scopo militare, ma quasi come un’attività di controllo volta ad una forma di conservazione, cioè non più soltanto controllare, ma sorvegliare per “tenerlo bene” dal punto di vista della tutela.

¹⁴ Cfr. nota 36; per il richiamo al degrado si rimanda al lodo del luglio 1178 nel quale, in merito ad una struttura in costruzione che sarebbe *deterior* e *indecens*, si richiama la tutela sulle vie cittadine prevista dal *Constitutum usus* che compete ai giudici della Curia arbitrorum, ASPi, Diplomatico Olivetani, 3 luglio 1178; cfr. anche C. WICKHAM, *Legge, pratiche e conflitti: tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo*, Roma, Viella 2000, pp. 226-231.

¹⁵ F. BOCCHI, *Ecologia urbana nelle città medievali italiane*, in S. GENSINI, *Il cuoio e le pelli in Toscana: produzione e mercato nel tardo Medioevo e nell'età Moderna*, Pisa, Pacini 1999, pp. 155-181.

¹⁶ Cfr. l’intervento di razionalizzazione operato nel 1155 tramite allargamento di via S. Cecilia ora via S. Francesco), in BONAINI, *cit.* I, 469-470.

¹⁷ E. GUIDONI, *Pulchritudo civitatis: statuti e fonti non statutarie a confronto in Stadtrecht und Stadtgestaltung im Italien des Mittelalters und der Renaissance*, Tübingen 2004, p. 75.

¹⁸ Cfr. GHIGNOLI A., *I brevi del comune e del popolo di Pisa dell'anno 1287*, Roma, Istituto Palazzo Borromini 1998, p. 396.

¹⁹ Breve Consulum in BONAINI, *cit.* I, 35-36.

²⁰ Breve Communis in BONAINI *ibid.* I, 314.

²¹ Breve Communis in BONAINI, *ibid.* I, 401-402.

cittadina, la tutela dell'area di rispetto per i monumenti della piazza del Duomo²² e il restauro delle mura della città ad opera dei *magistri murorum*²³.

All'interno della politica di gestione comunale del patrimonio cittadino rientravano anche operazioni di intervento a metà tra l'*utilitas* ed il monumentale²⁴ come i lavori previsti dalla normativa in relazione alla manutenzione generale della città²⁵ e di alcune zone e luoghi particolari come le porte decorate di accesso e la zona di Borgo²⁶.

Gli interventi comunali sul patrimonio cittadino non sempre incontravano il favore popolare, soprattutto in relazione alla cancellazione di luoghi urbani apprezzati dalla cittadinanza, come rileviamo nel caso della demolizione della piazza del grano per la costruzione della Sapienza, in occasione della quale l'operaio della cattedrale si lamentava con la Signoria di Firenze del «manchemento di tale edificio che era molto bello²⁷» o nei casi frequenti di espropriazioni per pubblica utilità previste dalla normativa consolare²⁸: tali «azioni di forza» da parte del Comune nei confronti del patrimonio cittadino miravano a rafforzare la stabilità comunale in campo politico²⁹, favorendo a volte gli interessi privati di alcuni componenti ai vertici del potere³⁰, altre volte mirando ad accrescere la visibilità di alcune personalità cittadine³¹.

Al periodo tra la seconda metà del Duecento e la prima metà del Trecento risale secondo alcuni studiosi³² il formarsi di una nuova estetica del paesaggio urbano ravvisabile per Pisa in norme pubbliche che tutelano l'aspetto della città evitando un uso improprio degli spazi pubblici non solo a fini funzionali, come nel caso della norma relativa al divieto per i postriboli di sorgere nella zona del Paludozari³³ e di quello di vendere porci sui lungarni³⁴, ma anche del nuovo assetto da dare all'asse stradale che porta alla porta della Pace per avere una migliore visuale per chi guarda dal Palazzo degli Anziani³⁵; parallelamente, in campo privato si

²² Cfr. ad es. il divieto di costruire edifici o abitazioni tra il Battistero e l'Ospedale nuovo della Misericordia in BONAINI *ibid.* I, 81-82: «Edificium vel domum fieri vel edificari inter ecclesiam sancti Iohannis Baptiste et hospitale Novum Misericordie non permictemus hoblatos hospitalis predicti, et bona eorum, nec ipsum hospitale [...]».

²³ Breve Communis in BONAINI *cit.* II, 427; secondo le antiche leggi consuetudinarie, l'opera di questi maestri era definita *pro utilitate civitatis et civium*.

²⁴ Cfr. F. FINOTTO, *La città chiusa: storia delle teorie urbanistiche dal Medioevo al Settecento*, Venezia, Marsilio 1992, p. 108.

²⁵ Restauro delle mura di Kinzica BONAINI, *cit.*, I, 477; restauro delle fontanelle e dei pozzi della città BONAINI F., *Statuti inediti della città di Pisa*, Firenze, Vieusseux, 1854-1870, I, 497; restauro del Palazzo del Popolo A. GHIGNOLI, *cit.*, p. 528, ecc.

²⁶ Breve Communis in BONAINI, *cit.* I, 264; I, 467.

²⁷ L. TANFANI CENTOFANTI, *Della chiesa di S. Maria del Pontenovo*, Pisa, Nistri 1871, p. 369.

²⁸ BANTI O., *I Brevi dei Consoli del Comune di Pisa degli anni 1162 e 1164*, Roma, Istituto Palazzo Borromini 1997, p. 64.

²⁹ E' il caso del divieto statutario per i nobili di comprare e affittare case nella zona della città dove sorgevano gli edifici del potere pubblico, per cui cfr. BONAINI *cit.* I, 620.

³⁰ Cfr. la provvisione del novembre 1381 con la quale si concede a Giovanni del fu Neri Berrettini speciale, componente del Consiglio degli Anziani nel bimestre precedente, la costruzione di una scala che sarebbe stata di decoro per l'edilizia cittadina, ovviando alle disposizioni statutarie che proibivano di costruire su suolo pubblico, con la giustificazione del superiore interesse di decenza e abbellimento del Borgo, in E. CRISTIANI, *Decus edificiorum pisanae civitatis*, «Bollettino Storico Pisano» XLVII (1978), pp. 177-184.

³¹ Cfr. Provvisione del novembre 1356 con la quale si concede l'erezione di palazzo dell'Agnello che avrebbe apportato decoro per quel tratto di strada lungo l'Arno dove veniva eretto e quindi sarebbe stato di reale vantaggio per la città, in ASPi, Comune A, Provvisioni degli Anziani 126, cc. 11-12.

³² E. GUIDONI, *Pulchritudo civitatis: statuti e fonti non statutarie a confronto in Stadtrecht und Stadtgestaltung im Italien des Mittelalters und der Renaissance*, Tübingen, 2004, p. 71.

³³ Breve Pisani Communis del 1302 in BONAINI *cit.* II, 382.

³⁴ Breve Pisani Communis del 1313-1327 in BONAINI *cit.*, I, 383.

³⁵ ASPi, Comune A, Provvisioni degli Anziani 39, anno 1340, cc. 2v-3r.

assiste al sorgere di un gusto più raffinato che si ravvisa nelle prescrizioni relative alla costruzione e al restauro di palazzi eleganti³⁶.

Alcune delle espressioni riscontrate nelle fonti sono legate alla bellezza in modo indiretto, come la norma relativa alla tutela dei ballatoi antichi e di Borgo, che, accanto ad esigenze di sicurezza, sembra sottintendere pur senza esplicitarlo un concetto di tutela³⁷.

Altre volte tale attributo è espresso con evidenza e partecipazione da parte di chi scrive e intende esprimere l'orgoglio municipale per i luoghi della città nato in seno alla collettività, come nell'anonima cronaca del Ms. Magl. XXV, che in merito ai ponti di Pisa, così si esprime: «Et sopra al dicto fiume Arno dentro alla città, sono tre bellissimoi ponti di pietra et di mactoni lavorati [...]»³⁸.

Anche i lungarni entrano presto a far parte dei simboli di identificazione cittadina, percepiti come teatro della città. La descrizione di Goro Dati ce li consegna così: «ed è una veduta di case in sull'Arno la più bella che sia in alcun luogo da vedere»³⁹.

All'ammirazione per la bellezza del Ponte Vecchio in occasione della ricostruzione in pietra ad opera di Pietro Gambacorta è affidata l'espressione che meglio ci consegna lo spettacolo dei lungarni agli occhi dei cittadini del tempo: secondo la citata cronaca, la ricostruzione del ponte non doveva ostacolare lo spettacolo della bellezza dei lungarni che rappresentavano il bello di Pisa⁴⁰; lo stesso ponte dopo la ricostruzione è definito «cosa magnifica»⁴¹.

Dalle fonti indagate emergono dunque le varie forme di bellezza con cui gli abitanti di Pisa “sentivano” la città, dalla qualità formale all'identità della città e dei suoi spazi urbani, e la sua ricezione da parte del governo comunale agli esordi della gestione del patrimonio civico, dalla volontà politica di intervento, al sapere tecnico alla capacità amministrativa, alla convergenza delle attese dei cittadini.

³⁶ F. REDI, *Dalla torre al palazzo: forme abitative signorili e organizzazione dello spazio urbano a Pisa dal XI al XV secolo*, [Monteriole, Impruneta], F. Papafava, [1983] in Atti del III Congresso di studi I ceti dirigenti nella Toscana tardo comunale tenuto a Firenze nel 1980, pp. 274, 278-281; CRISTIANI E., *Decus ediftiorum pisanae civitatis* in «Bollettino Storico Pisano» XLVII (1978), pp. 177-184. Per il palazzo di Mosca da S. Gimignano cfr. BONAINI, *cit.* III, 185-189.

³⁷ Le leggi consuetudinarie dell'uso prevedevano l'obbligo di distruzione dei ballatoi di una determinata altezza, eccetto quelli poggianti su colonne e/o esistenti da quaranta anni e quelli posti in Borgo per i quali non era previsto dalla legge alcun ricorso in BONAINI, *cit.* I, 955.

³⁸ ASPI, Codice Magliabechiano XXV 491 in SUPINO I. B., *Arte pisana*, Firenze, F.lli Alinari 1904, pp. 301-314.

³⁹ G. DATI, *cit.*, pp. 100-101.

⁴⁰ [...] *Però che 'l ponte si dé' rifare tutto di pietre e non botteghe suso, acciò che 'l ponte fusse che chie montasse suso vedesseno lo dilungarno apertamente e non acupasse la veduta dell'Arno e lle chase del dilungarno, il bello di Pisa, però che 'l ditto ponte si è in del mezzo della città de l'Arno di Pisa [...]*, in IANNELLA, *cit.*, p. 315.

⁴¹ [...] *e llo sechondo ponte si è il Ponte Vecchio chon tre archi ed è cosa magnifica ed è quasi per lo mezo degli altri due ponti [...]* in Codice Magliabechiano XXV 491 in SUPINO I. B., *Arte pisana*, Firenze, F.lli Alinari 1904, pp. 304-305.